



## STATUTO ASSOCIAZIONE V.I.T.A. (organizzazione di volontariato O.D.V.)

### Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita con Sede in Trasacco (AQ) in Via Cicerone de Blasis n.3, l'Associazione di volontariato denominata V.I.T.A. "Volontari Italiani Trasacco Ambulanza -O.D.V.", ai sensi della D. Lgs 117/2017, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. In particolare nel rispetto dell'art. 32 comma 1 che dispone le organizzazioni di volontariato come enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non, da un numero non inferiore di 7 associati fisici o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2. L'Associazione V.I.T.A., più avanti chiamata per brevità Associazione, ha finalità non lucrative, promuove il bene comune e favorisce il pieno sviluppo della persona, valorizzando il potenziale di crescita (Art. 1 del Codice del Terzo Settore, D Lgs 117/2017).

### Finalità e attività.

Art. 3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esecutiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs 117/2017, lettera b) interventi e prestazioni sanitarie e lett. c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni. L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17 attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'Art. 17 comma 3 della legge del 23 Agosto 1988 n. 400, sentita la Camera di regia di cui l'Art. 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale; L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso l'attività dei singoli soci, coloro che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Devono, inoltre, essere in possesso di qualifiche. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati sono, dunque, tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle

deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### **Diritti e doveri dei Soci.**

**Art. 9.** L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso;
- b) Dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi *a*, *b* e *c*, è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 11.** Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori, le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Inoltre, l'Associazione può avvalersi, nello svolgimento della propria attività dell'opera dei volontari, cioè di coloro che per libera scelta svolgono l'attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. **L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.** Gli associati o aderenti, hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:



- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del resoconto economico finanziario consuntivo (bilancio sociale). L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invito che può essere scritto tramite mail o su WhatsApp almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo (bilancio sociale);
- b) Definisce il programma generale annuale di attività;
- c) Procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- e) Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) Delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) Delibera sulla decadenza dei soci ai sensi dell'Art. 10;
- h) Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per

le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera, in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione dei conti; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### Consiglio direttivo.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 7 membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca, elegge tra i propri componenti il Vice presidente e lo revoca, nomina il tesoriere e il segretario, attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, conferisce procure generali e speciali, instaura rapporti di lavoro fissandone le mansioni, qualifiche e retribuzioni, propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente,

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### Il Presidente.

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice presidente vicario. In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli a



ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### Il Tesoriere.

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere, è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### Il Segretario.

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio presente l'approvazione all'Assemblea ordinaria, la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi simpatizzanti;
- b) Contributi di privati, dello Stato, degli Enti, degli Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- e) raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- f) derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata, inoltre, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni.

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 18 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio Registro del Terzo Settore (Art. 9 D Lgs 117/2017). In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### Norma finale.

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni del Terzo Settore.

Tossacco, 15 Febbraio 2021

Di Regine Lanza  
Papa di Giambardino  
De Benedicte Simone  
Lodovico Maria Agabone  
Lamberto Jovan  
D. Gm Ositate  
Anghelini Maria Carmen

